

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione

Promossa dai Consigli Pastorali delle Parrocchie del Comune di Pavia di Udine, nonché dagli ordini e congregazioni religiose presenti nel Comune, è costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata "APS IL PONTE". L'Associazione ha sede a Pavia di Udine (UD) in Via Roma n. 16/A. La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Identità dell'Associazione

L'Associazione si identifica come:

1. associazione non riconosciuta;
2. ente non commerciale;
3. ente di tipo Associazione di Promozione Sociale APS;
4. associazione culturale e formativa
5. associazione d'ispirazione cristiana



ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE II
SERIE S - PRIVATI N.A..

2617
15 MAG. 2019

Articolo 3 - Oggetto e scopo

*firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chimienti
IL FUNZIONARIO
Beate Marghans

L'Associazione è un'Associazione educativa, culturale e ricreativa, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolgendo le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione ispira la propria azione ai valori dell'impegno sociale cristiano ed adotta la metodologia educativa e della prevenzione nei seguenti modi:

- a) contribuire alla crescita integrale dei ragazzi e dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;
- b) promuovere ed organizzare momenti di convivenza, di festa, di attività culturali e scambi tra i giovani che vivono nell'ambito della regione, del territorio nazionale ed in ambito europeo od internazionale;
- c) trattare ed approfondire i temi riguardanti la situazione del disagio giovanile in tutti i suoi aspetti, nonché i fattori emarginanti a livello delle realtà giovanili presenti nel territorio;
- d) assumere iniziative volte alla prevenzione ed alla rimozione del disagio richiamato attraverso l'aggregazione giovanile;
- e) organizzare e gestire attività culturali, assistenziali tese a favorire una crescente responsabilizzazione e sensibilizzazione nell'opinione pubblica;
- f) attivare programmi educativi in linea con i progetti pastorali dei Consigli delle Collaborazioni Pastorali Parrocchiali che esso rappresenta e del Consiglio Foraniale e Diocesano;
- g) organizzare attività di cultura in tutte le sue forme (conferenze, pubblicazioni, manifestazioni, attività dei dopo scuola e similari) nell'ambito dei Centri Giovanili, degli oratori, delle scuole, delle Parrocchie;
- h) assumere attività anche economiche tese al recupero e al reinserimento sociale di soggetti emarginati ai vari livelli;
- i) promuovere la cultura del commercio equo solidale e cooperazione internazionale;

Le iniziative proprie dell'Associazione potranno essere svolte anche da tutti coloro che, condividendo gli ideali e le finalità educative e religiose, metteranno a disposizione il proprio tempo e la loro abilità in un'attività di libero volontariato. Può peraltro avvalersi di consulenze specialistiche.

Tali finalità vengono perseguite dall'Associazione anche nell'ambito della vigente legislazione Regionale e Statale che supporta le attività richiamate.

Articolo 4 - Attività

Le attività di interesse generale che l'Associazione esercita sono le seguenti, elencate con i riferimenti riportati all'Articolo 5 del D. Lgs. 117/17 alle relative lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- prendere o dare in locazione, possedere e gestire beni mobili ed immobili;
- pubblicare saggi e scritti in materie sociali, culturali ed educative;
- in via sussidiaria e meramente strumentale, avvalersi di collaboratori esterni per svolgere prestazioni e servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali e di solidarietà connesse allo sviluppo e alla realizzazione della persona.

Per realizzare tali attività l'Associazione potrà chiedere contributi, stipulare contratti e convenzioni con privati ed Enti Pubblici che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è nata.

Intrattenere rapporti con gli Istituti di Credito o altri Enti Pubblici, ivi comprese aperture di conto corrente o di deposito, richieste di affidamento a breve e a lungo termine, concessioni di fidejussioni e/o garanzie attive e passive.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'Associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - AVANZI DI GESTIONE

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi di Enti Pubblici e privati;
- proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- redditi derivanti dalla gestione del suo patrimonio;
- beni, donazioni, elargizioni che in ogni altro modo vengano in possesso dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione stabilisce la quota d'iscrizione da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato versamento della quota associativa annuale comporterà automaticamente il recesso dell'associato dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario o annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori

versamenti rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili in qualsiasi modo a terzi.

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

L'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione della bozza di Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovrà poi essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 7 - Avanzi di Gestione

All'Associazione e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo II - SOCI

Articolo 8 - Soci

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ed è pertanto esclusa espressamente la partecipazione temporanea dei soci, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L' "APS IL PONTE" fa parte degli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di Associazione non riconosciuta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Hanno diritto di far parte dell'Associazione:

- tutte le Parrocchie del Comune di Pavia di Udine;
- ordini e Congregazioni religiose, presenti nel Comune;
- persone, istituzioni, Enti del Terzo Settore ed associazioni che in qualsiasi modo siano in grado di concorrere agli obiettivi sociali fissati, anche esterne al territorio Comunale, in ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve superare il 50% del numero di APS iscritte.

La domanda di ammissione va rivolta all'Organo di Amministrazione, con l'indicazione dei possibili settori di intervento e dei relativi impegni che s'intendono assumere, previa una dichiarazione attestante l'accettazione dei principi ai quali l'Associazione ispira la propria attività.

Per quanto attiene le persone giuridiche la domanda d'ammissione deve essere corredata dal nominativo del proprio rappresentante in seno all'Associazione.

Sull'istanza decide l'Organo di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee, indipendentemente dal valore della quota posseduta.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previo accordo con il Presidente o con un componente dell'Organo di Amministrazione.

L'Associato s'impegna:

- a) ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari ed ogni altra delibera assunta dagli Organi Sociali;
- b) a contribuire secondo gli impegni assunti e capacità culturali, professionali ed economiche;
- c) a sostenere le varie iniziative promosse o gestite dall'Associazione per il raggiungimento del fine sociale;
- d) a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata annualmente dall'Organo di Amministrazione;

L'associato ha il diritto - dovere di portare il personale contributo nei vari momenti della vita sociale per determinare gli indirizzi operativi.

Articolo 9 - Volontari

L'associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, essi saranno iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per quanto non espressamente citato si farà riferimento all'Art 17 del D. Leg. 117/17.

Articolo 10 - Scioglimento del rapporto associativo

Il rapporto associativo si scioglie per volontà dell'associato, per decisione degli organi sociali, per mancato pagamento della quota annuale.

La domanda di recesso deve essere, rivolta all'Organo di Amministrazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in presenza d'inadempienze dell'associato agli obblighi sociali; compete invece all'Assemblea deliberare l'esclusione quando ricorrono comportamenti lesivi alla figura morale ed organizzativa dell'Associazione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Lo scioglimento del rapporto associativo non dà titolo ad alcun rimborso delle quote sociali versate in dipendenza agli obblighi statuari.

Titolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei suoi soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Trascorse almeno dodici ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o dall'Organo di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 2/3 degli associati ordinari regolarmente iscritti alla data della richiesta medesima.

Per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche al presente Statuto occorre la presenza di due terzi degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra le persone fisiche associate. L'assemblea, di volta in volta, determinerà il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere: resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta al semestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede l'Organo di Amministrazione nel quale ha voto decisivo in caso di parità. Le sedute saranno valide con la presenza della maggioranza dei membri ivi compreso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione dell'Organo di Amministrazione potrà essere convocata in via straordinaria (con avviso precedente di almeno 5 giorni rispetto alla seduta) ogniqualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, nonché ogniqualvolta almeno 4 (quattro) membri ne facciano richiesta scritta al Presidente.

All'Organo di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, l'Organo di Amministrazione:

- predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale;

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione comportano la decadenza di tutto lo stesso Organo di Amministrazione e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente o, se manca, il Vice Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Articolo 14 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione dell'Organo di amministrazione il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei all'Organo di Amministrazione stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo di Amministrazione; convoca l'assemblea degli associati e cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati; è responsabile dell'attuazione degli scopi associativi e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; stipula i contratti e firma la

corrispondenza dispositiva che impegni in qualsiasi modo l'Associazione; garantisce il rispetto delle norme Statuarie; prende i provvedimenti d'urgenza necessari ai fini Istitutivi dell'Associazione, fatta salva poi la ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione; mantiene i contatti con altre associazioni e con gli Enti Pubblici e privati e le Autorità Civili.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione e cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, dell'Organo di Amministrazione e del libro degli aderenti all'Associazione. Coadiuvava inoltre il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'Associazione.

Articolo 16 - Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Leg. 117/17. L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Articolo 17 - Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Leg. 117/17, L'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo IV - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Scioglimento o Estinzione

In caso di Estinzione o Scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e, in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.